

Versione anonimizzata

Traduzione

C-680/21 – 1

Causa C-680/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

11 novembre 2021

Giudice del rinvio:

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

15 ottobre 2021

Ricorrenti:

UL

SA Royal Antwerp Football Club

Convenuta:

Union royale belge des sociétés de football association ASBL

(omissis)

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile
(Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Sezione civile)**

Sentenza

(omissis)

(omissis)

A. TABELLA

(omissis)

[Indice]

B. GIUDICE DEL RINVIO

(omissis)

(omissis) [Identificazione del giudice del rinvio]

C. PARTI DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E LORO RAPPRESENTANTI

1. UL (omissis) [Dati personali]

2. **La Società per azioni SA ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB**, in prosieguo indicata come il «RAFC» (omissis) [Dati della società]

Ricorrenti;

(omissis)

[Identificazione degli avvocati]

CONTRO:

L'Associazione senza scopo di lucro UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL – ASSOCIATION (omissis); in prosieguo: l'«URBSFA», [Dati dell'associazione]

Convenuta;

(omissis) [Identificazione degli avvocati]

D. PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DEL RINVIO

(omissis)

(omissis) [Considerazioni relative alla procedura]

E. FATTI

1 L'UEFA è un'associazione di diritto svizzero, i cui membri sono le varie federazioni calcistiche nazionali europee, tra le quali l'URBSFA per il Belgio, e il cui scopo è regolamentare e organizzare il gioco del calcio in Europa.

Il 2 febbraio 2005, il Comitato esecutivo dell'UEFA ha deciso di adottare una norma che impone ai club partecipanti alle competizioni interclub dell'UEFA un

2

limite massimo di 25 giocatori tesserati, tra i quali deve figurare un numero minimo di giocatori del vivaio (in prosieguo: i «GDV»).

Il 21 aprile 2005, la cosiddetta regola dei «GDV» è stata approvata dalle 52 associazioni aderenti all'UEFA, tra cui l'URBSFA, in occasione del congresso di Tallinn ¹.

Fin dalla stagione 2007/2008 il regolamento dell'UEFA prevede che i club iscritti alle sue competizioni possano tesserare un massimo 25 giocatori, di cui almeno 8 devono essere giocatori del vivaio.

I «giocatori del vivaio» sono definiti dall'UEFA come giocatori che, indipendentemente dalla cittadinanza, tra i 15 e i 21 anni per almeno tre anni sono stati formati dal loro club o da un altro club della medesima associazione nazionale.

- 2 In una risoluzione adottata il 29 marzo 2007, il Parlamento europeo ha espressamente manifestato il suo «sostegno alle misure dell'UEFA tese a incoraggiare la formazione dei giovani calciatori esigendo la presenza di un numero minimo di calciatori locali tra i membri titolari di una squadra professionistica e ponendo un limite alle dimensioni della squadra[, e] ritiene che tali incentivi siano proporzionati e chiede ai club professionistici di applicare rigorosamente tale norma» ².

Il Parlamento europeo ha tuttavia considerato «che, ad esempio, non è chiaro se la norma dell'Unione europea delle associazioni del calcio (UEFA) che prevede che le squadre devono avere un numero minimo di giocatori del vivaio, una disposizione estremamente importante per la promozione delle giovani leve, potrà reggere a un esame di conformità all'articolo 12 del trattato CE da parte della Corte di Giustizia» ³.

- 3 In un comunicato stampa del 28 agosto 2013, la Commissione europea ha dichiarato quanto segue:

«La Commissione europea ha pubblicato in data odierna uno studio indipendente sulla valutazione della regola dei “giocatori del vivaio” (GDV), adottata dall'UEFA nel 2005 e gradualmente applicata negli anni successivi dai club partecipanti alla Champions League e all'Europa League.

(...) [D]al momento che la regola GDV può avere effetti discriminatori indiretti sulla base della cittadinanza e la sua attuazione è avvenuta

¹ Allegato 3 dei ricorrenti.

² Allegato 3 dell'URBSFA.

³ Ibid.

gradualmente nel corso di vari anni, la Commissione ha deciso di condurre un'analisi complementare sugli effetti di tale regola.

La principale conclusione del suddetto studio è che non si può stabilire categoricamente che gli effetti restrittivi della regola GDV sulla libera circolazione dei lavoratori siano proporzionati ai benefici molto limitati di tale regola per il “competitive balance” e per la formazione dei giovani giocatori. Detto studio sostiene inoltre che i benefici molto modesti della regola GDV possono essere ottenuti in modo più efficace adottando norme alternative e meno restrittive, più specificamente norme che non abbiano effetti discriminatori. Lo studio in parola rileva inoltre che l'UEFA, in coordinamento con gli attori principali del calcio, possiede l'esperienza e la competenza necessarie per esaminare tali alternative e a tal fine dovrebbe esserle concesso un termine ragionevole di tre anni. La Commissione si occupa attualmente di una serie di procedure d'infrazione aperte in questo settore.

(...) Sono inoltre al vaglio della Commissione europea norme analoghe alle norme GDV dell'UEFA e applicate a livello nazionale in vari sport. I servizi della Commissione hanno aperto un certo numero di procedure d'infrazione in tale contesto. I servizi della Commissione intendono utilizzare i risultati dello studio pubblicato in data odierna nelle loro discussioni con le autorità nazionali e le associazioni sportive nazionali in modo da chiarire i criteri secondo i quali devono essere valutate le norme sulla promozione dei giocatori del vivaio al fine di esaminarne la compatibilità con il diritto UE».

- 4 L'URBSFA è un'associazione senza scopo di lucro il cui fine è provvedere all'organizzazione sportiva e amministrativa nonché alla promozione del gioco del calcio in Belgio.

L'URBSFA gestisce una parte importante del Calcio Professionistico (omissis) e del Calcio Amatoriale (omissis) in Belgio. (omissis)

L'URBSFA organizza ogni anno numerose competizioni. A tale titolo, essa adotta un regolamento le cui disposizioni si applicano a tutti i soggetti operanti nel settore del calcio affiliati all'URBSFA o ad alcune categorie dei medesimi (omissis).

Nella sua qualità di membro dell'UEFA, l'URBSFA si è impegnata a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le decisioni, fatti salvi i principi generali del diritto, le norme di ordine pubblico nonché le legislazioni nazionali, regionali e comunitarie in materia ⁴.

⁴ Articolo 104.2 del regolamento dell'URBSFA.

- 5 Nel 2011 l'URBSFA ha inserito nel suo regolamento talune disposizioni direttamente ispirate alla regola cosiddetta «dei GDV» che impongono ai club belgi di avere un certo numero di giocatori del vivaio.

Così, nella versione 2019-2020 applicabile durante il procedimento arbitrale, il regolamento dell'URBSFA conteneva in particolare:

- l'articolo P335.11 «*Divisioni calcio professionistico 1A e 1B: presentazione dell'elenco "Squad size limit [limiti delle dimensioni della rosa]"*», che così dispone:

«1. Elenchi da presentare

11. Tutti i club delle divisioni 1A e 1B del calcio professionistico devono presentare i seguenti elenchi tramite E-Kickoff e mantenerli aggiornati:

- *un elenco di un massimo di 25 giocatori di età superiore agli U21, almeno 8 dei quali devono essere stati formati da club belgi ai sensi dell'articolo P1422.12, fermo restando che almeno 3 giocatori devono rispondere al requisito complementare di cui all'articolo P1422.13. Se i requisiti minimi di cui sopra non sono soddisfatti, i suddetti giocatori non possono essere sostituiti con giocatori che non possiedono tali qualità;*
- *un elenco contenente un numero illimitato di giocatori U21»;*
- l'articolo P1422, «*Iscrizione obbligatoria nella distinta di gioco della gara*», che indica in particolare quanto segue:

«1. Per le prime squadre dei club di calcio professionistico

11. Nell'ambito della loro partecipazione alle competizioni ufficiali delle prime squadre (articolo B1401), i club di calcio professionistico devono indicare nella distinta di gioco un minimo di 6 giocatori formati da un club belga di cui almeno 2 devono soddisfare il requisito complementare menzionato al punto 13 infra. Se il club non può iscrivere il numero minimo di giocatori di cui al comma precedente, non può sostituirli iscrivendo giocatori che non possiedono tale qualità.

12. Sono considerati giocatori formati da un club belga prima del compimento del 23° anno di età i giocatori aventi i requisiti per essere schierati in partite ufficiali in un club belga per almeno tre stagioni complete.

13. *Rispondono al requisito complementare i giocatori che hanno fatto parte per almeno tre stagioni complete di una squadra belga prima del compimento del 21° anno di età.*

14. *In caso di affiliazione o di trasferimento nei mesi di luglio e agosto, il periodo dal 1° settembre al 30 giugno è considerato in via eccezionale come una stagione completa.*

15. *I club delle divisioni di calcio professionistico 1A e 1B possono iscrivere nella distinta di gioco solo i giocatori inseriti nei loro elenchi “Squad size limit” (articolo P335).*

16. *In caso di violazione delle norme di cui sopra, l’organismo federale competente applica le sanzioni previste per l’iscrizione di giocatori non idonei (articolo B1026), ad eccezione delle ammende».*

A seguito di una revisione del regolamento federale dell’URBSFA, le disposizioni controverse sono attualmente contenute nell’articolo B4.1[12] del Titolo 4 «Giocatori»:

«Per la partecipazione alle gare ufficiali delle prime squadre di calcio agonistico, si applicano le condizioni specifiche per il calcio professionistico e il calcio amatoriale.

Art. P. Tutti i club delle divisioni di calcio professionistico 1A e 1B devono presentare i seguenti elenchi tramite E-Kickoff e mantenerli aggiornati:

1° un elenco di un massimo di 25 giocatori di età superiore agli U21, di cui almeno 8 devono essere stati formati da club belgi (si tratta dei giocatori che hanno integrato i requisiti per almeno tre stagioni complete per militare in un club belga prima del compimento del 23° anno di età), fermo restando che almeno 3 giocatori devono rispondere al requisito complementare consistente nell’aver soddisfatto tale condizione prima del compimento del 21° anno di età. Qualora tali quote minime non siano rispettate, i giocatori di cui trattasi non possono essere sostituiti con giocatori che non possiedono tali qualità.*

2° un elenco composto da un numero illimitato di giocatori U21.

**In caso di*

- registrazione dell’affiliazione o del trasferimento del giocatore; o*
- di richiesta del [certificato internazionale di trasferimento, ITC] presentata per il giocatore dall’URBSFA alla federazione estera nell’ambito di un trasferimento internazionale*

nei mesi di luglio e agosto, il periodo dal 1° settembre al 30 giugno è considerato in via eccezionale come una stagione completa.

Ai fini dell'inserimento di un giocatore nell'elenco Squad Size limit:

- il giocatore in questione deve essere affiliato alla federazione e fare parte del club o presentare temporaneamente i requisiti di idoneità per il club che chiede l'iscrizione; e*
- ove si tratti di un atleta retribuito che non è cittadino di uno Stato membro del SEE, affinché tale atleta possa ottenere il permesso unico al quale ha diritto, dev'essere fornita una copia del permesso unico in corso di validità o la certificazione ufficiale rilasciata dall'amministrazione locale del suo luogo di residenza in Belgio attestante che l'atleta retribuito si è presentato presso l'amministrazione (Allegato 49). In quest'ultimo caso, deve essere trasmessa all'URBSFA una copia del permesso unico prima della scadenza della validità dell'Allegato 49. In caso contrario, il giocatore di cui trattasi non è qualificato per partecipare agli incontri ufficiali della prima squadra del club di appartenenza fino a quando non sia stata validamente prodotta copia di un permesso unico in corso di validità per il giocatore.*
- Il giocatore di cui trattasi deve soddisfare i requisiti di qualificazione. Le modifiche del suddetto elenco possono essere convalidate esclusivamente dall'amministrazione federale».*

L'articolo B6.109 del Titolo 6 «Partite» così dispone:

«Per l'iscrizione dei giocatori nella distinta di gioco della gara valgono gli obblighi di seguito indicati.

Art. P. Alle prime squadre dei club di calcio professionistico si applicano le disposizioni seguenti.

Nell'ambito della loro partecipazione alle competizioni ufficiali delle prime squadre, i club di calcio professionistico devono indicare nella distinta di gioco un minimo di 6 giocatori formati da un club belga, di cui almeno 2 devono rispondere al requisito complementare di seguito specificato.

Se il club non può iscrivere il numero minimo di giocatori richiesto dal comma precedente, non può sostituirli iscrivendo giocatori che non possiedono tale qualità.

- Sono considerati giocatori formati da un club belga prima del compimento del 23° anno di età i giocatori integranti i requisiti per giocare per almeno tre stagioni complete per un club belga.*

- *Rispondono al requisito complementare i giocatori che hanno fatto parte per almeno tre stagioni complete di un club belga prima del compimento del 21° anno di età.*

In caso di affiliazione o di trasferimento nei mesi di luglio e agosto, il periodo dal 1° settembre al 30 giugno è considerato in via eccezionale come una stagione completa.

I club delle divisioni di calcio professionistico 1A e 1B possono iscrivere nella distinta di gioco solo giocatori inclusi negli elenchi “Squad size limit” del club.

In caso di violazione delle norme di cui sopra, l’organismo federale competente applica le sanzioni previste per l’iscrizione di giocatori non idonei, ad eccezione delle ammende».

- 6 UL è un giocatore di calcio professionista nato (omissis) [nel] 1986. UL, originariamente cittadino israeliano, ha iniziato la sua carriera professionale nel 2004 presso (omissis) [un club israeliano]. Nel 2011, UL è stato reclutato da (omissis) [un club belga]. [Egli ha successivamente giocato per vari club belgi e possiede] (omissis) attualmente la doppia cittadinanza belga e israeliana. (omissis)
- 7 Il 13 febbraio 2020, UL e il RAFC hanno adito la Cour belge d’arbitrage pour le sport (Corte arbitrale belga per lo sport; in prosieguo: la «CBAS») chiedendole quanto segue:

«previa consultazione dell’Autorité belge de la concurrence [(Autorità belga garante della concorrenza)] ai sensi dell’articolo IV.88 [del Code de droit économique (Codice di diritto economico)]:

- *dichiarare che gli articoli P335 e P1422 del regolamento URBSFA, nonché le disposizioni regolamentari relative ai “giocatori del vivaio” applicate dall’UEFA per le proprie competizioni e le analoghe norme adottate e applicate dalle altre federazioni aderenti all’UEFA, nonché tutti gli articoli e tutte le norme di cui sopra risultanti dal piano concordato al Congresso di Tallinn sono illegittimi in quanto violano, da un lato, l’articolo 45 TFUE e le clausole di non discriminazione in materia di impiego analoghe a quelle oggetto della sentenza SIMUTENKOV (contenute in molti accordi di cooperazione o di partenariato conclusi tra l’UE e Stati terzi) e, dall’altro, l’articolo 101 TFUE, nonché, in subordine, l’articolo 14 CEDU;*

- *dichiarare che, segnatamente ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, tali articoli e norme sono pertanto nulli, al pari del piano generale da cui derivano;*

- *vietare che siano applicati gli articoli P335 e P1422 del regolamento URBSFA e che si contribuisca all’attuazione delle norme UEFA o delle*

norme risultanti dal piano concordato al Congresso di Tallinn, il tutto a partire dalla notifica dell'emananda decisione, a pena di un'ammenda di EUR 100 000 per ogni violazione;

– *condannare l'URBSFA a risarcire i ricorrenti per il danno loro cagionato e quantificato in via provvisoria in EUR 1».*

8 Con lodo arbitrale del 10 luglio 2020, la CBAS ha stabilito quanto segue:

«In mancanza di legittimazione, le domande sono irricevibili nella parte in cui viene chiesto di:

– *«dichiarare che (...) le disposizioni regolamentari relative ai “giocatori del vivaio” applicate dall'UEFA per le proprie competizioni e le analoghe norme adottate e applicate dalle altre federazioni aderenti all'UEFA, nonché tutti gli articoli e tutte le norme di cui sopra risultanti dal piano concordato al Congresso di Tallinn sono illegittimi in quanto violano, da un lato, l'articolo 45 TFUE e le clausole di non discriminazione in materia di impiego analoghe a quelle oggetto della sentenza SIMUTENKOV (contenute in molti accordi di cooperazione o di partenariato conclusi tra l'UE e Stati terzi) e, dall'altro, l'articolo 101 TFUE, nonché, in subordine, l'articolo 14 CEDU»;*

– *«dichiarare che, segnatamente ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, TFUE, tali articoli e norme sono pertanto nulli, al pari del piano generale da cui derivano».*

Dichiara le altre domande ricevibili, ma infondate, e respinge il ricorso dei ricorrenti».

9 Con atto di citazione notificato il 1° settembre 2020, UL e il RAFC hanno convenuto l'URBSFA dinanzi a questo Giudice chiedendo l'annullamento del lodo arbitrale del 10 luglio 2020.

10 (omissis) [UL gioca attualmente in un club belga di calcio professionistico].

F. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE

UL sostiene che le norme del «GDV» dettate dall'UEFA e dall'URBSFA hanno per oggetto e per effetto, da un lato, di rendere più difficile il suo ingaggio da parte di club professionistici belgi e, dall'altro, di ridurre le sue possibilità di essere iscritto nella distinta di gioco della gara e di essere effettivamente schierato in campo. Il RAFC, dal canto suo, sostiene che tali norme pregiudicano la sua libertà di reclutare e schierare i propri giocatori.

Essi affermano che le disposizioni regolamentari del «GDV» imposte dall'URBSFA e dall'UEFA violano gli articoli 45 e 101 del TFUE nonché l'articolo 23 della Costituzione belga.

UL e il RAFC chiedono pertanto l'annullamento del lodo arbitrale pronunciato il 10 luglio 2020 dalla CBAS per violazione dell'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 1717, § 3, lettera b), ii), del Code judiciaire belge (Codice giudiziario belga).

L'URBSFA, dal canto suo, sostiene che le norme del «GDV» dettate sia dall'UEFA che dall'URBSFA sono conformi agli articoli 45 e 101 del TFUE e che la domanda di annullamento del lodo arbitrale deve pertanto essere respinta.

G. MOTIVI CHE INDUCONO IL GIUDICE DEL RINVIO A INTERPELLARE LA CORTE DI GIUSTIZIA

A. Applicazione del diritto europeo

- 11 Dinanzi alla CBAS, UL e il RAFC mettevano già in discussione la compatibilità delle norme relative ai «GDV» con gli articoli 45 e 101 del TFUE, indipendentemente dal fatto che tali norme regolamentari promanino dall'UEFA, dall'URBSFA o dalle altre federazioni aderenti all'UEFA.

Con sentenza del 10 luglio 2020, la CBAS ha concluso:

- da un lato, per l'irricevibilità, in mancanza di legittimazione, della domanda diretta a far dichiarare le norme del «GDV» (omissis) [in questione] contrarie agli articoli 45 e 101 del TFUE e nulle ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, del TFUE e, dall'altro, per la conformità agli articoli 45 e 101 del TFUE delle norme del «GDV» dettate dall'URBSFA.

- 12 L'articolo 45 del TFUE prevede, in particolare, quanto segue:

«1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. (...).».

L'articolo 101 del TFUE, dal canto suo, stabilisce quanto segue:

«1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno (...).

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».

Le pratiche di cui all'articolo 101 del TFUE non implicano solo una concertazione fra le imprese interessate, bensì anche «un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi»⁵.

- 13 Nella controversia sottoposta alla CBAS, occorre in particolare stabilire se la regola del «GDV» adottata dall'UEFA al congresso di Tallinn e approvata dalle 52 associazioni aderenti all'UEFA, tra cui l'URBSFA, fosse o meno un accordo tra imprese, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

A tale proposito, il lodo arbitrale dichiara, sotto il titolo «Ricevibilità», quanto segue:

«24. I ricorrenti sostengono invano che, nonostante l'assenza dell'UEFA dalla causa, la loro domanda sarebbe ricevibile in ragione dell'esistenza di un accordo collusivo fra tale "impresa" e [l'URBSFA].

25. L'esistenza della "collusione" dedotta dai ricorrenti non è dimostrata, in quanto la parte convenuta ha correttamente osservato, in senso contrario, che tanto l'UEFA quanto l'URBSFA e le altre federazioni aderenti all'UEFA hanno norme proprie (e distinte).

26. La mera circostanza che, ai sensi dei Regolamenti sulle Licenze per Club UEFA e sul Fair Play Finanziario (Edizione 2018), un club candidato alla licenza europea debba sottoscrivere una dichiarazione destinata all'UEFA con la quale si impegna a rispettare i regolamenti dell'UEFA, e che l'URBSFA abbia trasmesso siffatta dichiarazione, non significa che l'URBSFA applichi i regolamenti specifici dell'UEFA per quanto riguarda i giocatori del vivaio.

27. Infatti, le norme dell'UEFA relative all'obbligo dei club che partecipano alle sue competizioni di schierare giocatori del vivaio non sono contenute nei "Regolamenti sulle Licenze per Club UEFA e sul Fair Play Finanziario Edizione 2018", bensì nei regolamenti specifici delle competizioni organizzate dall'UEFA (Champions League, Europa League e Supercoppa europea)».

Concludendo, sulla base di tali considerazioni, per l'irricevibilità della domanda avente ad oggetto le norme del «GDV» dettate dall'UEFA, la CBAS ha statuito, implicitamente ma indubitabilmente, che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 101 del TFUE.

Così facendo, la CBAS ha applicato una disposizione di diritto europeo, la cui eventuale inosservanza potrebbe, se del caso, configurare una violazione

⁵ Sentenza del 14 marzo 2013, Dole Food e Dole Germany/Commissione (T-588/08, EU:T:2013:130, punto 57).

dell'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 1717, § 3, lettera b), ii), del Codice giudiziario.

- 14 L'URBSFA sostiene erroneamente che la valutazione della legittimazione ad agire non riguarda l'ordine pubblico, cosicché il lodo della CBAS su questo punto non potrebbe contravvenire all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 1717, § 3, lettera b), ii), del Codice giudiziario belga.

Infatti, tale affermazione riduttiva non corrisponde al contenuto stesso del menzionato lodo, da cui si deduce che la questione della legittimazione ad agire contro le norme adottate da un terzo è direttamente connessa a quella relativa all'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE.

- 15 Per quanto riguarda le norme del «GDV» dettate dall'URBSFA, la CBAS ha considerato che esse non pregiudicano la libera circolazione dei giocatori ai sensi dell'articolo 45 del TFUE, appaiono adeguate e proporzionate all'obiettivo perseguito e pertanto non violano l'articolo 101 del TFUE.

Così facendo, la CBAS ha nuovamente applicato disposizioni di diritto europeo, la cui eventuale inosservanza potrebbe, se del caso, configurare una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 1717, § 3, lettera b), ii), del Codice giudiziario.

Dalle suesposte considerazioni risulta che, per quanto riguarda sia le norme dettate dall'UEFA e dalle federazioni ad essa aderenti, sia quelle dettate dall'URBSFA, la discussione ruota segnatamente intorno alla portata e all'interpretazione degli articoli 45 e 101 del TFUE.

B. Rilevanza della questione pregiudiziale

- 16 Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

L'articolo 267, secondo comma, del TFUE precisa quanto segue:

«Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione».

- 17 La Corte rammenta regolarmente che, *«nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia oggetto del procedimento principale e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia oggetto del procedimento principale, sia la necessità di una*

pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte»⁶.

- 18 L'articolo 1717, § 3, lettera b), ii), del Codice giudiziario belga prevede che il lodo arbitrale è annullato se il giudice accerta che esso è contrario all'ordine pubblico.

Pertanto, nel contesto di un ricorso diretto all'annullamento di un lodo arbitrale per violazione dell'ordine pubblico, spetta al giudice dell'annullamento accertare se fosse applicabile ai fatti una norma di ordine pubblico e annullare il lodo nel caso in cui la soluzione adottata dall'arbitro sia contraria alla disposizione applicabile⁷.

- 19 Inoltre, nell'ambito di un siffatto ricorso di annullamento, il concetto di ordine pubblico è interpretato in modo estensivo nel senso che include il diritto cogente⁸.

In materia di diritto europeo derivato, la Corte ha peraltro considerato che un lodo arbitrale contrario a disposizioni europee vuoi di ordine pubblico, vuoi di diritto cogente, doveva essere annullato sulla base del motivo di contrarietà all'ordine pubblico⁹.

La Corte ha inoltre considerato più specificamente che l'inosservanza delle norme del diritto della concorrenza, e in particolare dell'articolo 101 del TFUE, configurava una violazione dell'ordine pubblico costituente un motivo di annullamento di un lodo arbitrale¹⁰.

- 20 Nella fattispecie, non è contestato né contestabile che gli articoli 45 e 101 del TFUE sono norme cogenti, se non di ordine pubblico, la cui violazione può comportare, se del caso, l'annullamento di un lodo arbitrale.

Orbene, gli elementi sottoposti a questo Giudice, e in particolare lo studio realizzato nel 2013 per la Commissione europea¹¹, giustificano il fatto che si interPELLI in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine

⁶ Sentenza del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova (C-741/19, EU:C:2021:655, punto 35).

⁷ V. CHOCHITAICHVILI D., «Annulation d'une sentence arbitrale pour contrariété à l'ordre public: normes d'urbanisme et de logement», *b-Arbitra*, 2018/2, pag. 368 e riferimenti dottrinali citati.

⁸ LEFEBVRE, P. e SERVAIS, M., «Vers une conception large de l'ordre public à l'instar de la portée qui lui est conférée dans le cadre de l'annulation de sentences arbitrales», *B-Arbitra*, 2014/2, pag. 325 e riferimenti menzionati alla nota 101.

⁹ Sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675).

¹⁰ Sentenza del 1° giugno 1999, Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, punto 37).

¹¹ Study on the assessment of UEFA "Home Grown player Rule" 2013, allegato 16 dell'URBSFA.

all'incidenza degli articoli 45 e 101 del TFUE sulle norme relative ai «GDV» dettate dall'UEFA, dalle federazioni ad essa aderenti e dall'URBSFA.

C. Formulazione della questione pregiudiziale

- 21 UL e il RAFC suggeriscono a questo Giudice di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale così formulata:

«Se il piano adottato nel 2005 in occasione del congresso di Tallinn dall'UEFA e dai suoi membri, tra cui l'URBSFA, in materia di giocatori del vivaio e/o le norme dell'URBSFA in materia di giocatori del vivaio e/o quelle dell'UEFA e/o quelle – analoghe – adottate da altri membri dell'UEFA siano compatibili con:

- *l'articolo 45 TFUE;*
- *e/o le clausole di non discriminazione in materia di impiego analoghe a quelle considerate nella sentenza SIMUTENKOV;*
- *e/o l'articolo 101 TFUE.*

Più specificamente, se si possa ritenere che norme siffatte – in particolare quelle dell'URBSFA e dell'UEFA – soddisfino il criterio di proporzionalità dal momento che i loro autori non stabiliscono con precisione perché talune alternative, riconosciute dalla dottrina come maggiormente rispettose delle libertà fondamentali, ad esempio l'incentivo finanziario, siano impraticabili.

Inoltre, se si debba ritenere che il complesso delle norme in questione costituisca una pratica concordata globale, che trae origine dalle discussioni e dalle decisioni intervenute in occasione del congresso dell'UEFA a Tallinn, con la conseguenza che l'URBSFA deve essere considerata parte di tale pratica concordata globale e può quindi essere reputata responsabile di tutti i danni causati a un giocatore o a un club da siffatta pratica concordata».

- 22 Tale formulazione richiama due considerazioni.
- 23 Non spetta a questo Giudice sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione relativa alla conformità con l'articolo 45 del TFUE delle norme in materia di «GDV» adottate dal Comitato esecutivo dell'UEFA o dagli altri club membri dell'UEFA, in quanto tali.

Tutt'al più, la Corte prenderà in esame tale elemento di fatto nell'ambito della sua valutazione relativa alla sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

- 24 Inoltre, UL e il RAFC non hanno dimostrato la rilevanza del riferimento alla sentenza Simutenkov¹². In detta sentenza, infatti, la Corte aveva escluso l'applicazione a un atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma che imponeva una limitazione, fondata sulla nazionalità, del numero di giocatori che possono essere schierati contemporaneamente in campo.

Orbene, è appurato che le attuali norme del «GDV» dell'URBSFA non comportano più una limitazione diretta, fondata sulla nazionalità, del numero di giocatori schierati.

La questione pregiudiziale sarà quindi riformulata come di seguito precisato.

H. ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

- 25 (omissis)¹³ (omissis)

(omissis)

(omissis)

- (omissis) [Inventario del fascicolo trasmesso alla Corte].

I. DECISIONE – QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Tenuto conto dei motivi suesposti, il Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) (omissis):

- decide, prima di pronunciarsi, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le due (2) questioni pregiudiziali seguenti:
 - *«Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta al piano relativo ai "GDV" adottato il 2 febbraio 2005 dal Comitato esecutivo dell'UEFA, approvato dalle 52 associazioni aderenti all'UEFA al congresso di Tallinn del 21 aprile 2005 e attuato mediante regolamenti adottati sia dall'UEFA che dalle federazioni ad essa aderenti.*
 - *Se gli articoli 45 e 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione delle norme relative all'iscrizione nella distinta di gioco della gara e allo schieramento dei giocatori del vivaio, formalizzate dagli articoli P335.11 e P1422 del regolamento federale dell'URBSFA e*

¹² Sentenza del 12 aprile 2005, Simutenkov (C-265/03, EU:C:2005:213).

¹³ (omissis) [Nota non pertinente ai fini del rinvio pregiudiziale]

riprese agli articoli B4.1[12] del Titolo 4 e B6.109 del Titolo 6 del nuovo regolamento dell'URBSFA».

- (omissis) [Trasmissione alla Corte]
- nel frattempo, (omissis)
- sospende il procedimento quanto al resto (omissis).

(omissis)

[Data e firme]

(omissis)

(omissis) [Formule finali]

DOCUMENTO DI LAVORO